



COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COD. 44/012

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 del Reg. Data 11-05-2020

Oggetto:	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL D.LGS. 28/08/2000 N. 274 E DEL D.M. 26/03/2001. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO QUIN=
-----------------	---

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di maggio alle ore 13:20, in videoconferenza mediante collegamento whatsapp, in attuazione della disciplina per lo svolgimento delle sedute di giunta comunale in modalità telematica a seguito dell'emergenza covid-19, disposta con provvedimento sindacale n. 3 del 30/03/2020, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

POLINI FABIO	SINDACO PRO TEMPORE	P
FIORAVANTI ANDREA	VICE SINDACO	A
CIABATTONI PIERLUIGI	ASSESSORE	P

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il vice segretario DR.STEFANIA SORRENTINO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. POLINI FABIO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 47 del 11/05/2020 del responsabile dell'ufficio segreteria che qui di seguito integralmente si riporta:

PREMESSO che l'articolo 186, comma 9 bis del Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e recentemente modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che la pena detentiva e pecuniaria in caso di guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, anche con il decreto penale, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

RICHIAMATO l'articolo 54 del D.L.vo 28.8.2000, n. 274 rubricato "Lavoro di pubblica utilità";

TENUTO CONTO che l'art. 2 c. 1 del D.M. 26.3.2001, emanato a norma del citato art. 54 D. Lgs. 274/2000 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso le quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

CHE il Ministero della Giustizia con provvedimento del 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000, il lavoro per pubblica utilità:

1. Non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi.
2. Comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere secondo modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia se il condannato, lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
3. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore;

DATO ATTO che è fatto divieto retribuire in qualsiasi modo le prestazioni lavorative per pubblica utilità;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26.3.2001, compete al Comune l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché la responsabilità civile verso i terzi, autorizzando gli uffici competenti per il limite di spesa che deriverà dall'applicazione della vigente normativa;

RICHIAMATO l'articolo 27 comma 2, della Costituzione, a norma del quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

CONSIDERATO che sostanzialmente questo Ente ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare il diritto di ogni cittadino al pieno sviluppo della propria

personalità, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini;

CONSIDERATO che la convenzione con il Tribunale di Ascoli Piceno, siglata in data 08/07/2017 è prossima alla scadenza;

VERIFICATO che le richieste di disponibilità di eseguire la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sono costanti, come si desume dalle richieste informali da parte dei diretti interessati nonché dalle richieste ufficiali da parte degli studi legali;

CONSIDERATO che l'attività svolta sino ad ora presso l'Ente è stata valutata positivamente ed è stato possibile sperimentare la pena sostitutiva presso più settori dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, rilevante l'interesse pubblico di proseguire nel rapporto con il Tribunale di Ascoli Piceno per l'attivazione dei lavori di pubblica utilità;

RITENUTO dunque rinnovare la disponibilità dell'Ente a consentire ai soggetti interessati alle misure previste dall'articolo 186 comma 9 bis del Codice della Strada a prestare la propria attività non retribuita in favore della collettività, prescrivendo che in ogni caso il numero contemporaneo di persone non potrà essere superiore a tre unità, in considerazione all'attuale struttura organizzativa dell'Ente;

RITENUTO, alla luce dell'esperienza pregressa, poter continuare ad adibire tali soggetti alle seguenti attività:

- ✓ supporto al personale del Comune in attività impiegate
- ✓ supporto alla squadra operai nel servizio di pulizia strade e piazze, nella manutenzione e decoro delle aree verdi e degli spazi pubblici, sgombero neve durante il periodo invernale, negli interventi di protezione civile, lavori a tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo
- ✓ assistenza a persone svantaggiate
- ✓ supporto al personale della polizia municipale o alla squadra operai durante manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o dalla stessa patrocinati in concomitanza di festività religiose e/o civili;
- ✓ supporto al personale della polizia municipale nel servizio viabilità;
- ✓ assistenza traffico in prossimità delle scuole;
- ✓ assistenza sugli scuolabus comunali;
- ✓ altre prestazioni attinenti le specifiche professionalità del soggetto occupato.

VISTO lo schema dell'allegata convenzione, composta di n. 8 articoli e regolante i rapporti tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Comune di Castignano in merito a quanto in oggetto;

PROPONE

- che le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare l'allegato schema di Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 186, comma 9 bis del Codice della Strada e dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274, composto di n. 8 articoli, autorizzando l'utilizzo massimo contemporaneo di n. 3 condannati alla pena dei lavori di pubblica utilità, dando atto che tale lavoro avrà per oggetto le prestazioni indicate in premessa e nell'allegato schema di convenzione;

- di dare atto:

- che la convenzione avrà durata di anni cinque decorrere dalla data di sottoscrizione;
- che l'attività di pubblica utilità sarà svolta dai soggetti per la durata disposta nella sentenza di condanna;
- che le attività svolte sono a titolo gratuito e non è consentito corrispondere ai condannati nessuna retribuzione;

- di provvedere ad assicurare i condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo le responsabilità civili verso terzi;

- di individuare nelle persone del Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Servizio Tecnico Manutentivo e dell'Ufficio Segreteria-Servizi Sociali-Polizia Municipale, a seconda del servizio di assegnazione del condannato, il referente per il coordinamento della prestazione lavorativa del condannato, per impartire le relative istruzioni, nonché per redigere, terminata l'esecuzione della pena, la relazione conclusiva che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto;

-di autorizzare il Sindaco pro-tempore, quale legale rappresentante dell'ente, alla sottoscrizione della Convenzione suddetta, nonché ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni formali che si rendessero necessarie ed opportune in fase di stipulazione dell'atto.

- di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta alcun onere finanziario per l'ente ad eccezione della copertura assicurativa dei condannati contro gli infortuni, le malattie professionali e la responsabilità civile verso terzi;

La suesposta proposta è conforme a quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

Si rimette la presente proposta richiedendo altresì l'immediata esecutività della deliberazione.

**IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA
Dott.ssa Stefania Sorrentino**

Ritenuto di approvare e fare propria la surrichiamata proposta in considerazione delle motivazioni espresse;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio segreteria in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il vigente statuto;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare e fare propria la proposta del responsabile dell'ufficio segreteria relativa a "SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. 28/08/2000 N. 274 E ART. 2 D.M. 26/03/2001 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO ANNI 2020/2025" che qui si intende integralmente riportata ad ogni effetto di legge;

- che le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare l'allegato schema di Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 186, comma 9 bis del Codice della Strada e dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274, composto di n. 8 articoli, autorizzando l'utilizzo massimo contemporaneo di n. 3 condannati alla pena dei lavori di pubblica utilità, dando atto che tale lavoro avrà per oggetto le prestazioni indicate in premessa e nell'allegato schema di convenzione;

- di dare atto:

- che la convenzione avrà durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione;
- che l'attività di pubblica utilità sarà svolta dai soggetti per la durata disposta nella sentenza di condanna;
- che le attività svolte sono a titolo gratuito e non è consentito corrispondere ai condannati nessuna retribuzione;

- di provvedere ad assicurare i condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo le responsabilità civili verso terzi;

- di individuare nelle persone del Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Servizio Tecnico Manutentivo e dell'Ufficio Segreteria-Servizi Sociali-Polizia Municipale, a seconda del servizio di assegnazione del condannato, il referente per il coordinamento della prestazione lavorativa del condannato, per impartire le relative istruzioni, nonché per redigere, terminata l'esecuzione della pena, la relazione conclusiva che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto;

-di autorizzare il Sindaco pro-tempore, quale legale rappresentante dell'ente, alla sottoscrizione della Convenzione suddetta, nonché ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni formali che si rendessero necessarie ed opportune in fase di stipulazione dell'atto.

- di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta alcun onere finanziario per l'ente ad eccezione della copertura assicurativa dei condannati contro gli infortuni, le malattie professionali e la responsabilità civile verso terzi;

- di dare mandato al responsabile dell'ufficio proponente quale responsabile del procedimento a norma dell'art. 6 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, di dare esecuzione al presente atto;

- di comunicare l'assunzione del presente atto, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e, se di competenza, al Prefetto di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 135 comma 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, il presente atto immediatamente

esecutivo ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).

Il presente verbale viene così sottoscritto.

F.to: IL PRESIDENTE	F.to: IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
POLINI FABIO	DR.STEFANIA SORRENTINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 25-05-2020 al 09-06-20 con numero 530

La stessa viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000

Li 25-05-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to: DR.STEFANIA

SORRENTINO

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione in data 25-05-2020 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
 - La presente deliberazione sarà esecutiva dopo il 10[^] giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000
-
-